

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Documento di Sintesi

Provvigioni	_____ % dell'importo deliberato dalla banca/intermediario finanziario. Si precisa che concorrono al calcolo dell'importo delle provvigioni le spese di utilizzo della Piattaforma tecnologica, sviluppata e gestita da Crescitalia Servizi Imprese S.p.A., nonché le spese previste per la consultazione di banche dati.
Durata del contratto	365 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Penali	Pari a euro 0,00 per le casistiche riportate nel contratto.
Spese/commissioni	Sono pattuite commissioni/spese iniziali a carico del Cliente per euro 0,00 non rimborsabili in nessun caso, tale importo concorre alle eventuali provvigioni totali pattuite. Le spese per la consulenza strumentale alla mediazione sono ricomprese nelle provvigioni; Qualora si tratti di servizi di sola consulenza svincolata e autonoma dalla mediazione, tale compenso è stabilito in euro 0,00 .

Contratto di Mediazione Creditizia

tra

Il Sig. _____ nato a _____ prov.
_____ il _____

cod. fisc. _____ Residente a _____

Prov. _____ CAP _____

via _____ n° _____ Tel. _____ E-mail _____

in proprio / in rappresentanza della Società

P. IVA _____ con sede in _____

Prov. _____ CAP _____

via _____ n° _____ Tel. _____ E-mail _____

E-mail PEC _____ (di seguito denominato «**Cliente**»)

E

Crescitalia Mediazione Creditizia S.R.L. – Unipersonale con sede in Milano, Corso Magenta 56 CAP 20123, iscritta al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita iva 10913640966, svolgente attività di mediazione creditizia di cui dall'art. 128 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) così come modificato dal D.Lgs. 141/2010 e 169/2012, ed iscritta nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB al n. M548 (di seguito, per brevità, «**Crescitalia**» o «**Mediatore Creditizio**»)

E

xxxxx con sede xxxxxxx, codice fiscale e partita iva xxxxxxxxxx, svolgente attività di mediazione creditizia di cui dall'art. 128 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) così come modificato dal D.Lgs. 141/2010 e 169/2012, ed iscritta nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB al n. xxxxx (di seguito, per brevità, «**Co-Mediatore**»)



CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

Il Cliente intende avvalersi dell'attività esercitata dal Mediatore Creditizio, per la ricerca e l'ottenimento di un finanziamento assistito da una garanzia Consortile (rilasciata da un Confidi) e da una controgaranzia (rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96) adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità.

Pertanto, con il presente Contratto il Cliente conferisce incarico a Crescitalia di svolgere l'attività di mediazione creditizia avente ad oggetto l'attività di consulenza e di messa in relazione del Cliente con banche ed intermediari finanziari al fine della concessione di:

FINANZIAMENTO

Tipo di Finanziamento	Chirografario
Importo	
Durata ammortamento	
Durata preammortamento	
Tasso	Variabile
Periodicità rate	Mensile
Finalità	

GARANZIE

<input checked="" type="checkbox"/> Garanzia Confidi	
<input checked="" type="checkbox"/> Controgaranzia	
<input type="checkbox"/> Fidejussioni Personali	
<input type="checkbox"/> Altra garanzia	
<input type="checkbox"/> Ipoteca su immobile	

Il Cliente, altresì, prende atto che la sua richiesta di finanziamento e di garanzia, secondo i termini e le modalità che precedono, sarà sottoposta, ai fini della relativa valutazione, ed eventuale delibera ed erogazione, ad uno dei seguenti intermediari finanziari: Confidicoop Marche Soc. coop., Garanzia Etica S.C., Confeserfidi soc. cons. a r.l., Garanzia Fidi S.c.p.a., Confidi.it Soc. coop., Confidi Systema! Soc. coop.

Art. 2 – Durata, Efficacia e Recesso

- Il presente Contratto avrà una **durata di 12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data odierna o fino alla delibera della banca/intermediario finanziario se avviene prima. Alla naturale scadenza, non ci sarà necessità di alcuna comunicazione.
- L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e alla sottoscrizione da entrambe le parti.
- Il Cliente prende atto che, qualora rivesta la qualità di consumatore e nel caso in cui il presente contratto sia concluso fuori dai locali commerciali di pertinenza del Mediatore Creditizio, avrà diritto di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione dello stesso.

Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC. L'avviso di ricevimento non è,



comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:

- Crescitalia Mediazione Creditizia S.R.L – Unipersonale, Corso Magenta 56 – 20123 Milano (MI);
 - posta elettronica certificata crescitalia-mediazionecreditizia@pec.crescitalia-mctech.com.
- Il Cliente altresì prende atto che l'eventuale revoca dell'incarico da parte del Cliente (con i modi sopra descritti), prima della sua naturale scadenza, salvo quanto previsto per il diritto di recesso (vedasi punto sopra), comporta una penale come da successivo Art. 3.
- Il Mediatore Creditizio si riserva il diritto di rinunciare in qualunque momento all'incarico, senza penali e con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC).

Art. 3 – Condizioni economiche del contratto

- il Cliente sarà tenuto a versare a Crescitalia, per il lavoro svolto, una **provvigione del xx%**, calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario. La provvigione sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente avrà accettato un importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate; la provvigione sarà comunque dovuta nell'ipotesi in cui sarà rifiutata da parte del Cliente la conclusione del finanziamento, dopo comunicazione di approvazione della banca e/o intermediario. Si precisa che concorrono al calcolo dell'importo delle provvigioni le spese di utilizzo della Piattaforma tecnologica, sviluppata e gestita da Crescitalia Servizi Imprese S.p.A. (d'ora in avanti anche solo "Crescitalia Servizi"), nonché le spese previste per la consultazione di banche dati.
- Sono previste commissioni/spese anticipate a carico del Cliente pari ad euro 0,00 (non rimborsabili in nessun caso), importo che concorre al totale provvigioni pattuite. Le spese per la consulenza strumentale alla mediazione sono ricomprese nelle provvigioni; qualora però si tratti di servizi di sola consulenza svincolata e autonoma dalla mediazione, tale compenso è stabilito in euro 0,00.
- La provvigione e/o le spese saranno ugualmente dovute nel caso in cui il Cliente concluda l'affare (erogazione o anche sola approvazione del finanziamento/garanzia) con Enti Finanziatori segnalati dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza/cessazione dell'incarico per un periodo successivo di mesi 12 (dodici) dalla scadenza/cessazione dell'incarico.
- Sono previste penali pari ad Euro 0,00, nelle seguenti ipotesi:
- revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza salvo quanto previsto per il diritto di recesso (vedasi Art. 2);
 - rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato;
 - errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
 - consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta;
 - falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia;
 - violazione del patto di esclusiva.
- **Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio della banca e/o dell'intermediario prescelto, nonché le spese notarili e tecniche, oltre alle imposte.**



Art. 4 - Assenza di rappresentanza – diritto esclusiva di Cresctalia

- Il presente incarico si intende conferito senza attribuzione a Cresctalia del potere di rappresentanza. Cresctalia non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o altri intermediari finanziari.
- L'incarico di mediazione che viene conferito dal Cliente al Mediatore Creditizio è in esclusiva per gli intermediari concordati.

Art. 5 - Esonero responsabilità - svolgimento dell'incarico di Cresctalia

- Il Cliente ha preso atto che l'attività di mediazione di cui al presente Contratto non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento e della eventuale Garanzia richiesti, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari. Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione del Finanziamento e della Garanzia sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Cresctalia. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che qualora il Finanziamento non fosse erogato (e/o la garanzia del confidi non concessa), in tutto o in parte, Cresctalia non sarà tenuta a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
- Il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediato corso al presente contratto.

Art. 6 – Collaborazione con soggetti terzi

- Cresctalia Mediazione Creditizia si può avvalere della collaborazione di soggetti terzi (Confidi, Associazioni di Categoria) per l'esecuzione dell'attività di mediazione creditizia.
- Cresctalia Mediazione Creditizia può altresì eventualmente prestare l'attività di mediazione creditizia in regime di co-mediazione secondo quanto disciplinato fra Cresctalia e il co-mediatore in separato atto fermo restando che, in tali casi, (i) lo svolgimento dell'attività di co-mediazione non comporterà alcun aggravio di oneri provvigionali a carico del Cliente, (ii) il co-mediatore sarà l'unico ad entrare in contatto con il Cliente e (iii) Cresctalia Mediazione Creditizia ed il co-mediatore adempiranno, ciascuno per quanto di propria competenza, agli obblighi normativi previsti in materia di antiriciclaggio e trasparenza.
- Al fine di agevolare l'individuazione di un intermediario finanziario disposto a concedere un finanziamento (e un'eventuale garanzia Consortile o Pubblica), Cresctalia si avvale di una Piattaforma tecnologica, sviluppata e gestita da Cresctalia Servizi.
- Cresctalia, non entrando in contatto con il Cliente se non per il tramite di tali soggetti, e fermo restando che quest'ultima si impegna a non realizzare azioni di concorrenza su tali Clienti, si impegna a caricare in Piattaforma la documentazione necessaria per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, antiriciclaggio e protezione dati personali.
- A seguito del caricamento dei documenti indicati, i soggetti terzi con cui Cresctalia collabora si impegnano a consegnare e rendere disponibile al Cliente la documentazione indicata, nonché qualsiasi documentazione che verrà caricata in Piattaforma e di cui il Cliente ha il diritto di prendere visione.



- Qualora il Cliente sia una persona fisica e presenti domanda di fido, questa potrà essere assistita da una garanzia prestata da apposito Garante. In tal caso, il Cliente si impegna a far sottoscrivere al Garante un modulo per consentire allo stesso di presentare la proposta per il rilascio della fideiussione.
- Qualora il Cliente sia una persona giuridica, la domanda di fido potrà essere assistita da apposita garanzia prestata dal Legale rappresentante, un socio del Cliente stesso ovvero un soggetto terzo. In tal caso, il Cliente si impegna a far sottoscrivere al soggetto garante un modulo per consentire allo stesso di presentare la proposta per il rilascio della fideiussione.
- Crescitalia informa il Cliente che per procedere alla firma del Contratto di finanziamento (e di un'eventuale garanzia) i Confidi, le Associazioni di Categoria ovvero eventuali co-mediatori, in qualità di "Incaricati alla Registrazione" ("I.R."), stipuleranno un separato contratto con Crescitalia Servizi per il rilascio del servizio di Certificazione digitale conformemente alla modulistica resa disponibile da Infocert S.p.A. A tal fine, l'I.R. si impegna ad effettuare l'identificazione, l'autenticazione e la registrazione del Cliente, nonché a rilasciare i certificati digitali per conto di Crescitalia Servizi, così come meglio descritto nel loro separato contratto.
- Il Confidi, l'Associazione di categoria ovvero eventuali co-mediatori per lo svolgimento dell'incarico da I.R. dichiarano di possedere i requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza previsti dalla normativa in materia di identificazione elettronica.

Art. 7 - Obblighi del Cliente

- Il Cliente è tenuto a fornire a Crescitalia tutta la documentazione dalla stessa richiesta in relazione all'operazione finanziaria richiesta.
- Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentici, veritieri, completi ed aggiornati. Il Cliente si impegna a consegnare a Crescitalia tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, manlevando e tenendo indenne Crescitalia sin da ora da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.
- Il Cliente dichiara espressamente di non avere subito protesti, di non avere procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; qualora, successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, il Cliente dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata a Crescitalia. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Crescitalia le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Art. 8 – Obblighi del Mediatore Creditizio

Nell'espletamento della sua attività di mediazione creditizia, Crescitalia dovrà:

- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e rispettare il segreto professionale;
- compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio;
- rispettare tutte le normative di settore avendo particolare riguardo alla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni, cosiddetta Legge Antiusura.



Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa mediante raccomandata a/r o PEC al verificarsi delle seguenti circostanze:

- inadempimento del Cliente di un qualunque obbligo di cui agli artt. 4 e 6;
- il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e/o altra procedura extra-giudiziale equipollente ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria;
- la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte stata contraffatta od alterata.

Art. 10 - Consenso al trattamento dei dati personali

Il cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR), acconsente quindi al trattamento dei propri dati, compresi quelli sensibili, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto e per le finalità connesse (compreso l'antiriciclaggio).

Art. 11 - Legge applicabile, procedura di presentazione di reclami e Foro competente in via esclusiva

- Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto come da procedura messa a disposizione del Cliente. I reclami possono essere trasmessi:
 - a mezzo lettera a/r a Crescitalia Mediazione Creditizia S.R.L. – Unipersonale Corso Magenta 56 – 20123 Milano (MI) oppure
 - tramite posta PEC crescitalia-mediazionecreditizia@pec.crescitalia-mctech.com
 - o all'indirizzo di posta elettronica dedicato: reclami@crescitalia-mctech.com
- Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.
- Si precisa che il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con il Mediatore, in quanto strumento non rivolto a tale categoria di intermediari del credito.



SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza.

Il Cliente dichiara quindi di aver ricevuto e preso visione dell'Avviso contenente le principali norme di trasparenza, del Foglio Informativo (compreso quello della Banca o dell'Intermediario finanziario ex art. 106 TUB Convenzionato se già identificato), del documento contenente i Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura e di una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula.

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato da Crescitalia in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto. Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del presente Contratto sottoscritto.

(Luogo e data) (il Cliente) (il Mediatore Creditizio)

Ai sensi degli articoli 1469 bis Cod. Civ. e 33 e seguenti D.lgs. n. 206/05 "Codice del Consumo", la parti dichiarano che le Clausole riportate agli artt. 4 (esclusività), 5 (esonero responsabilità), 7 (obblighi del cliente), 9 (clausola risolutiva espressa) e 11 (Legge applicabile, procedura di presentazione di reclami e Foro competente in via esclusiva), sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

(Luogo e data) (il Cliente) (il Mediatore Creditizio)

Il Cliente è consapevole che il corrispettivo da corrispondere ai sensi di quanto previsto dall'Art.3, è dovuto esclusivamente a Crescitalia Mediazione Creditizia S.R.L – Unipersonale.

Al pari il Cliente è consapevole che il pagamento dell'acconto dovrà avvenire entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, mentre per le provvigioni subito dopo l'approvazione o comunque entro la data di stipula del finanziamento/garanzia a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a Crescitalia Mediazione Creditizia S.R.L. – Unipersonale contraddistinto dal codice IBAN IT23 B056 9601 6360 0000 3326 X51 presso Banca Popolare di Sondrio.

L'importo potrà anche essere corrisposto a Crescitalia direttamente dal soggetto finanziatore a decurtazione dell'importo netto erogato.

(Luogo e data) (il Cliente) (il Mediatore Creditizio)